



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

06650/02

m

Oggetto

beni in -
avvicinamento comuni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
- Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
- Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
- Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Italo PURCARO - Consigliere -

R.G.N. 8787/99

Cron. 18998

Rep. 1441

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO PAOLO IN PERSONA DEL CURATORE CARMEN

, elettivamente domiciliato in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato PAOLO

, che lo difende anche disgiuntamente

all'avvocato ERMENEGILDO , giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

CHIESA PARROCCHIALE SAN FRANCESCO DA PAOLA in Milano,

in persona del Parroco pro tempore Monsignor Cecilio

Rizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL MAGGIA

2001 26, presso lo studio dell'avvocato MICHELE

2013 difesa dall'avvocato RENATO , giusta delega in

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORF

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. FI

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. SF

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. BMM

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE



atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2819/98 del Tribunale di MILANO,
Sezione 10 Civile, emessa il 20/01/98 e depositata il
16/03/98 (R.G. 8766/97);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio
LIMONGELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Chiesa Parrocchiale San Francesco da Paola, pro-
prietaria di un immobile condotto in locazione in regi-
me transitorio da Paolo ad uso commerciale, ot-
tenne dal Tribunale di Milano sentenza dichiarativa
della cessazione del rapporto locativo per scadenza del
termine di legge ed, essendo nel frattempo fallito il
, agì esecutivamente nei confronti del fallimen-
to per il rilascio dell'immobile. Il fallimento propose
opposizione ex art. 615 cod.proc.civ., deducendo che
l'esecuzione non poteva aver corso perché non gli era
stata corrisposta, ai sensi dell'art. 69 della legge
27.7.1978 n. 392, la indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale. Con sentenza del 17.2.1997



il Pretore di Milano rigettò la opposizione. Su appello del fallimento il Tribunale di Milano, con sentenza del 16.3.1998, ha confermato la decisione del Pretore sul rilievo che l'indennità non competeva al conduttore perché egli aveva cessato di esercitare la propria attività commerciale prima della scadenza del rapporto locativo. Ricorre il fallimento Paolo con due motivi. Resiste la Chiesa Parrocchiale di San Francesco da Paola con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il fallimento ricorrente denuncia violazione degli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978. Deduce che l'attività commerciale già esercitata dal conduttore fu proseguita dal fallimento e che il rapporto locativo non ebbe ulteriore corso perché la Chiesa locatrice non intese rinnovarlo. Sostiene, quindi, che erroneamente il Tribunale avrebbe confermato la sentenza con cui il Pretore aveva denegato al fallimento l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. La censura non ha fondamento.

La indennità di che trattasi, prevista dagli artt. 35 e 69 della legge n. 392 del 1978, assolvendo alle finalità di ristorare il conduttore del pregiudizio su-

